



Emanato con Decreto del Rettore n. 2959/AG del 20 novembre 2012
Modificato art. 17 – comma 3 con Decreto del Rettore n. 394/SAGNI del 27 gennaio 2015

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

INDICE

- TITOLO I: Definizioni
TITOLO II: Norme elettive
CAPO I: Criteri generali
CAPO II: Elezioni degli organi d'Ateneo e delle strutture
CAPO III: Elezioni delle rappresentanze degli studenti
TITOLO III: Organi collegiali
TITOLO IV: Organi consultivi
TITOLO V: Dipartimenti
TITOLO VI: Scuole
TITOLO VII: Poli territoriali
TITOLO VIII: Strutture di supporto
TITOLO IX: Scuola di Dottorato di ricerca
TITOLO X: Revisione dello Statuto

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- a) Politecnico, il Politecnico di Milano;
- b) Ateneo, il Politecnico di Milano;
- c) Ministro, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- d) Ministero, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- e) professori di prima fascia, i professori ordinari e straordinari;
- f) professori di seconda fascia, i professori associati e associati confermati;
- g) ricercatori, i ricercatori universitari, compresi i ricercatori non confermati e quelli a tempo determinato;
- h) docenti, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori;
- i) studenti, gli iscritti ai Corsi di studio e ai Corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Ateneo;
- j) dirigenti, i dirigenti di ruolo e gli incaricati di funzioni dirigenziali a tempo determinato;
- k) personale, i dirigenti e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, assunto a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato;

- 1) strutture, i Dipartimenti, le Scuole, i Poli territoriali, la Scuola di Dottorato, le strutture di coordinamento o di servizio alla ricerca e alla didattica, l'Amministrazione di Ateneo.

TITOLO II - NORME ELETTIVE
CAPO I - CRITERI GENERALI

Art. 2

Calendario delle elezioni

1. Il calendario delle elezioni degli Organi di Ateneo, delle Strutture e delle rappresentanze studentesche è fissato dal Rettore sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 3

Norme generali e comuni delle elezioni

1. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio non inferiore alla durata del mandato prima della cessazione del servizio.
I docenti ed il personale candidati negli Organi di Ateneo, devono assicurare un numero di anni di servizio non inferiore alla durata del mandato prima della cessazione del servizio.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale e statutario, i mandati elettivi decorrono dal 1° gennaio e terminano il 31 dicembre del periodo di riferimento.
3. Le elezioni di Ateneo dei docenti e del personale sono indette con decreto rettorale, reso pubblico con mezzi idonei, almeno 45 giorni prima della prima data fissata per le votazioni, ove non diversamente indicato.
4. Nei decreti di indizione delle elezioni di Ateneo sono, tra l'altro, indicati:
 - il corpo elettorale;
 - i requisiti per l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo;
 - i tempi e le modalità di espletamento delle votazioni;
 - la costituzione e la composizione della Commissione Elettorale ed i compiti ad essa attribuiti;
 - la presentazione delle candidature;
 - la pubblicizzazione dei risultati elettorali.
5. Il Direttore generale, con proprio decreto, costituisce un numero congruo di seggi elettorali, definendone la composizione.
6. Tutte le elezioni, salvo che sia diversamente disposto, si svolgono per votazione a scrutinio segreto.
7. Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di un nominativo, salvo quando diversamente disciplinato dal decreto di indizione.
8. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti anche in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta, a condizione che sia garantito il relativo quorum strutturale.
9. In tutte le elezioni, salvo dove diversamente disposto, risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti validi. A parità di voti, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica.
10. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti o il personale sospesi dal servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.
11. Di norma, per la validità delle elezioni, ad esclusione di quelle relative alle rappresentanze studentesche e salvo quanto diversamente specificato nei punti successivi dedicati alle singole elezioni degli Organi di Ateneo, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto.
12. Di norma, nel caso di non validità delle elezioni, salvo quanto diversamente specificato nei punti successivi dedicati alle singole elezioni degli Organi di Ateneo, le stesse si ripetono una sola volta e sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

13. Le funzioni di Decano, per ogni organo di riferimento, sono assunte dal professore di prima fascia che ha maggiore anzianità di nomina in ruolo. In caso di incompatibilità o di espressa rinuncia, le funzioni vengono assolte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità.
14. Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi.
15. Le cariche o le rappresentanze che per effetto di sostituzioni abbiano effettiva durata superiore alla metà di quella prevista dallo Statuto, vengono computate per intero agli effetti della non rieleggibilità.
16. Ad esclusione delle votazioni delle rappresentanze studentesche, in caso di rinuncia alla carica, di dimissioni volontarie o di perdita dei requisiti necessari e salvo quando diversamente previsto in Statuto, si ricorre a votazioni suppletive per il periodo rimanente del mandato di riferimento, con le stesse modalità della votazione primaria.
17. Tutte le cariche elettive, esclusa quella del Rettore, sono rinnovabili e non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.
18. Per lo svolgimento delle elezioni di Ateneo può essere utilizzata la procedura telematica di voto, validata a livello nazionale, che assicura l'accertamento dell'identità degli aventi diritto al voto e la segretezza del voto.
19. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale e i componenti dei seggi elettorali procedono allo scrutinio dei voti. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.
20. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, assicurandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo e altre forme ritenute idonee.
21. Gli eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto alla Commissione elettorale entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali. Sui ricorsi decide la Commissione elettorale entro i successivi due giorni, sentito il ricorrente.

CAPO II – ELEZIONI DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE

Art. 4

Elezioni del Rettore

1. Il Rettore in carica con proprio decreto indice le elezioni del nuovo Rettore, che è eletto fra i professori di prima fascia anche in servizio presso altre università italiane, in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione e in possesso dei requisiti prescritti dallo stato giuridico nel tempo vigente dei professori universitari.
2. Nel decreto sono indicati, tra l'altro:
 - la composizione dell'elettorato attivo che spetta:
 - a. ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b. ai rappresentanti degli studenti eletti negli organi e nelle commissioni di Ateneo, il cui voto è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo degli studenti;
 - c. ai dirigenti e al personale, il cui voto è pesato con un coefficiente pari al dodici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei dirigenti e del personale.
 - i requisiti per l'attribuzione dell'elettorato attivo per ciascuna componente secondo i relativi stati giuridici;
 - le modalità di espletamento delle votazioni;
 - la pubblicizzazione dei risultati elettorali.

3. Il Rettore nomina una Commissione Elettorale composta da tre docenti e dal Responsabile della Struttura amministrativa cui fa capo l'organizzazione delle elezioni, che svolge anche le funzioni di Segretario.
4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta maggiori voti, a parità di voti colui che ha maggiore anzianità nel ruolo. Nel caso, in una elezione successiva alla prima siano presenti non più di due candidati, risulterà eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti.
5. Le candidature sono presentate non oltre il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione, ad eccezione delle sole candidature interne che possono essere presentate anche tra la prima e la seconda votazione.

Art. 5

Elezioni del Senato accademico

1. Le elezioni del Senato accademico sono indette con decreto rettorale e si svolgono in due turni. A tal fine viene costituita una commissione elettorale composta da due docenti, di cui uno nominato Presidente, e dal Responsabile della Struttura amministrativa cui fa capo l'organizzazione delle elezioni in qualità di Segretario.
2. Nel primo turno sono eletti i rappresentanti dei Dipartimenti. Possono presentare la loro candidatura, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni, tutti i docenti in servizio afferenti al Dipartimento stesso, in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione. È candidato di diritto il Direttore del Dipartimento eletto per il mandato corrispondente.
3. Entro due giorni dal termine per la presentazione la Commissione di cui al comma 1 ammette le candidature. Le candidature sono affisse all'Albo di Ateneo e pubblicizzate nelle forme ritenute idonee. Contro la decisione della Commissione di negare la candidatura, l'interessato può presentare ricorso al Rettore entro 5 giorni dalla relativa comunicazione. Il Rettore decide con proprio decreto nelle 24 ore successive.
4. L'elettorato attivo spetta ai docenti di ruolo, anche in aspettativa. Ogni elettore può votare solo per il rappresentante del Dipartimento cui afferisce.
5. Al termine delle operazioni di voto, La Commissione elettorale e i componenti dei seggi elettorali procedono allo scrutinio dei voti. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.
6. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento eletti sia inferiore a un terzo del numero dei Dipartimenti aumentato di quattro, al posto dell'eletto non Direttore di Dipartimento che ha riportato la percentuale più bassa sui voti validamente espressi subentra il Direttore del Dipartimento relativo, e così via sino a che il numero dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato accademico sia pari ad almeno un terzo dei rappresentanti del corpo docente.
7. Nel secondo turno di votazione vengono eletti i docenti rappresentanti di Ateneo in numero di quattro e i rappresentanti del personale di Ateneo in numero di due. Possono presentare la loro candidatura, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni, tutti i docenti in servizio ad eccezione dei Direttori di Dipartimento, in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, purché non già eletti in qualità di rappresentanti di Dipartimento nonché tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
8. L'elettorato attivo spetta ai docenti ed al personale, anche in aspettativa o in distacco sindacale.
9. Il Rettore in carica costituisce con proprio decreto il Senato accademico integrando i membri eletti ai sensi dei commi precedenti con i rappresentanti degli studenti in un numero pari a quanto previsto dall'art.11, c.8. lett. d dello Statuto di Ateneo.

10. In caso di cessazione anticipata di un membro del Senato accademico che sia un docente rappresentante di Ateneo o un rappresentante del personale, tale membro è sostituito per il restante periodo di mandato del Senato accademico, dal primo della lista dei candidati non eletti a condizione abbia ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validamente espressi. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita o non sia soddisfatta la condizione anzidetta, entro trenta giorni dalla cessazione vengono indette elezioni suppletive. Nelle more dell'espletamento delle elezioni suppletive, l'organo accademico rimane comunque validamente costituito.
11. In caso di cessazione anticipata di un docente rappresentante di Dipartimento vengono indette elezioni suppletive ai sensi dei commi precedenti per il restante periodo di mandato del Senato. Nelle more dell'espletamento delle elezioni suppletive, l'organo accademico rimane comunque validamente costituito.

Art. 6

Costituzione e nomina del Consiglio di amministrazione

1. Il Senato accademico, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni di cui al comma 5, definisce gli eventuali requisiti di cui i componenti del Consiglio di amministrazione esterni all'Ateneo devono essere in possesso in aggiunta a quelli previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Contestualmente il Senato nomina tra i suoi membri una commissione, composta da tre membri effettivi e tre supplenti, con il compito di verificare la presenza dei requisiti di legge e dei requisiti aggiuntivi di cui al comma 1. Per quanto riguarda i membri esterni, il Rettore sottopone alla Commissione i nominativi di coloro che intende nominare. Il Rettore illustra in Senato le nomine che intende effettuare dando conto del parere espresso dalla commissione.
3. Possono presentare la loro candidatura al Consiglio di amministrazione tutti coloro che, italiani o stranieri, interni o esterni all'Ateneo, siano in possesso dei requisiti richiesti. Le candidature vanno presentate agli uffici competenti entro il 15° giorno antecedente alle votazioni di cui al comma 5, corredate dal curriculum vitae e da ogni altra documentazione che consenta di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.
4. Entro due giorni dal termine per la presentazione la Commissione di cui al comma 2 ammette le candidature a membro del Consiglio di amministrazione. Le candidature sono affisse all'Albo di Ateneo e pubblicizzate nelle forme ritenute idonee. Contro la decisione della Commissione di negare la candidatura, l'interessato può presentare ricorso al Rettore entro 5 giorni dalla relativa comunicazione. Il Rettore decide con proprio decreto nelle 24 ore successive.
5. La scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte dei docenti e del personale dell'Ateneo, nella misura definita dallo Statuto, avviene mediante votazioni separate. L'elettorato attivo spetta rispettivamente ai docenti ed al personale, anche in aspettativa o in distacco sindacale.
6. Il Rettore nomina una Commissione elettorale, composta da due docenti, di cui uno nominato Presidente, e dal Responsabile della Struttura amministrativa cui fa capo l'organizzazione delle elezioni, in qualità di Segretario.
7. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora lo stesso candidato venga eletto sia dai docenti sia dal personale subentra il primo dei non eletti dal personale dell'Ateneo.
8. Il Consiglio di amministrazione, composto dai membri eletti ai sensi dei precedenti commi, dai tre membri esterni di nomina rettorale e dai due rappresentanti degli studenti eletti ai sensi del successivo art. 11, è costituito dal Rettore con proprio decreto.
9. In caso di cessazione anticipata, il consigliere eletto è sostituito per il restante periodo di mandato del Consiglio di amministrazione dal primo della lista dei candidati non eletti a condizione che abbia ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validamente espressi. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita o non sia soddisfatta la condizione anzidetta, entro trenta giorni

dalla cessazione vengono indette elezioni suppletive. Nelle more dell'espletamento delle elezioni suppletive, l'organo accademico rimane comunque validamente costituito.

10. In caso di cessazione anticipata di uno dei membri esterni il Rettore illustra al Senato accademico il curriculum del sostituto per il restante periodo del mandato dando conto del rispetto dei requisiti di legge e dei requisiti aggiuntivi di cui al comma 1.

Art. 7

Elezioni dei Direttori di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
2. Il Decano fissa le date per l'elezione e nomina una Commissione elettorale da lui presieduta. Il Decano inoltre costituisce il seggio elettorale, definendone la composizione.
3. Qualora il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o perda i requisiti previsti per la carica, si procede a nuove elezioni con le modalità previste nei precedenti commi. Nelle more di espletamento delle nuove votazioni, il Vice Direttore vicario esercita le proprie funzioni solo per l'ordinaria amministrazione.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Direttore e del Vice Direttore vicario, il Direttore è sostituito dal Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento.

Art. 8

Elezioni dei Presidi delle Scuole

1. Il Preside è eletto dalla Giunta della Scuola, secondo le modalità dalla stessa definite, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, afferenti ai Dipartimenti raccordati nella Scuola.
2. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, colui che ha maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, il più anziano anagraficamente.
3. Le candidature devono essere presentate alla Struttura amministrativa cui fa capo l'organizzazione delle elezioni non oltre il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
4. Qualora il Preside si dimetta o cessi di far parte della Scuola si procede a nuove elezioni con le modalità previste nei precedenti commi. Nel caso in cui il nuovo Preside inizi il mandato successivamente al 1° luglio, la frazione di anno inferiore a sei mesi non si computa ai fini del numero dei mandati.
5. Nel caso di assenza o impedimento del Preside e del Vicario, il Preside è sostituito dal Decano dei professori di prima fascia della Giunta della Scuola.

Art. 9

Elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio

1. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dal Consiglio di Corso di Studio tra i docenti componenti del Consiglio stesso, che presentino la propria candidatura.

Art. 10

Elezioni dei componenti del Comitato unico di garanzia

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti di cui all'art. 35, comma 4, punto b dello Statuto sono indette con Decreto del Rettore.
2. L'elettorato attivo è attribuito, in collegio unico, ai docenti e al personale che non si trova in situazione di esclusione dall'elettorato attivo secondo la normativa vigente in materia.
3. L'elettorato passivo è attribuito, in collegio unico, ai docenti e al personale nel rispetto delle pari opportunità di genere, che non si trova in situazione di esclusione dall'elettorato passivo

secondo la normativa vigente in materia, con particolare riguardo ai relativi istituti giuridici vigenti nel tempo.

4. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei votanti.
5. In caso di dimissioni o di perdita di requisiti degli eletti subentreranno i candidati che succedono in ordine di graduatoria, purché abbiano riportato almeno il 10% dei voti validamente espressi.

CAPO III – ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI

Art. 11

Indizione delle votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette, ogni biennio, con Decreto del Rettore reso pubblico con mezzi idonei almeno 45 giorni prima della prima data fissata per le votazioni.

Le votazioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.

Nel decreto rettorale di indizione sono indicati gli Organi accademici interessati alle votazioni, il relativo corpo elettorale, il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere in ciascun Organo, nonché tutte le norme di dettaglio relative al procedimento elettorale.

Art. 12

Casi di esclusione dall'elettorato

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Sono altresì esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che si candidano nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, che abbiano con il Politecnico di Milano conflitti di interesse e/o contenziosi, o che facciano parte di società, cooperative e associazioni in rapporti contrattuali con l'Ateneo stesso, fatta eccezione per la collaborazione temporanea degli studenti ai servizi dell'Università, o che siano stati assoggettati a provvedimenti disciplinari con irrogazione di sanzioni per gravi motivi, o che ricoprono incarichi politici.

Art. 13

Elezioni indirette

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio degli studenti e i rappresentanti degli studenti in altri ruoli e organi che prevedano elezioni indirette vengono individuati dal Consiglio degli studenti.

Art. 14

Rappresentanti degli studenti nella Giunta delle Scuole

1. Gli studenti membri della Commissione Paritetica della Scuola individuano al loro interno, mediante elezione con preferenza singola, gli studenti che fanno parte della Giunta della Scuola.

Risultano eletti i candidati che hanno raggiunto il numero maggiore di preferenze. In caso di parità tra due o più candidati si prosegue ad un secondo turno di ballottaggio tra gli stessi; in caso di ulteriore parità viene nominato lo studente più giovane di età .

TITOLO III - ORGANI COLLEGIALI

ART. 15

Convocazione della seduta e ordine del giorno

1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente dell'organo collegiale.
2. La convocazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione può essere motivatamente richiesta da almeno 1/3 dei membri con diritto di voto.
3. Per la richiesta di convocazione i regolamenti degli altri organi, ove non stabilito dallo Statuto, possono fissare limiti specifici comunque non inferiori ad 1/10 dei membri aventi diritto. Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta, il Presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta, specificando i motivi del mancato accoglimento.
4. Con le stesse procedure di cui al punto 3, prima della convocazione della seduta può essere richiesto l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno. Ai regolamenti dei singoli organi è demandata la definizione delle modalità per la richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno da parte delle rappresentanze.
5. Prima della convocazione della seduta del Senato accademico, può essere richiesto l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti da parte di almeno il dieci per cento dei docenti o del personale interessato. A tal fine la richiesta va indirizzata al Rettore, anche in via telematica, e deve contenere l'autocertificazione, da parte di chi la invia, della validità delle firme dei soggetti elencati in numero almeno pari alle percentuali anzidette. Il Rettore, qualora ritenga la richiesta valida, invita il proponente, se non già membro del Senato, ad illustrarla alla prima seduta dell'organo.
6. La convocazione in via ordinaria deve essere messa a disposizione di ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi escluso il sabato e i giorni festivi secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. In casi eccezionali l'ordine del giorno può essere integrato. Le eventuali proposte di modifica all'ordine del giorno sono sottoposte all'approvazione dell'organo in apertura di seduta.
7. Ai sensi della vigente normativa, sono ritenute valide le comunicazioni effettuate con mezzo telematico o informatico.
8. Nei limiti del possibile, prima del termine di una seduta viene indicato un calendario di massima per le sedute successive. Per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione la programmazione è annuale.
9. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento.
10. Il Presidente dell'organo presenta all'inizio delle sedute l'elenco delle persone da lui invitate a partecipare, senza diritto di voto, precisandone le motivazioni.

ART. 16

Decadenza dalla carica

1. I membri non di diritto di organi centrali, di organi di governo delle strutture (Scuole, Dipartimenti, Poli) decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a due sedute nel corso dell'anno. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza, né delle sedute o parte di sedute alle quali sono chiamati a partecipare senza diritto di voto.

ART. 17

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. I membri possono anche essere presenti in audio o teleconferenza.
2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza. Tale disposizione non si applica agli organi collegiali di governo, per i quali il quorum strutturale non deve essere inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.
3. In ogni caso nessuna seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa le veci.

Nessuno può prendere parte alla seduta o a parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado *o il coniuge*.

ART. 18

Relazioni tra organi

1. Qualora un organo debba assumere una delibera di concerto con un altro organo la stessa dovrà essere adottata in tempi congrui, con motivazioni ritenute soddisfacenti da entrambi.
2. Nel caso in cui un organo sia tenuto a deliberare previo parere di altri organi, o comunque dopo averli consultati, la delibera riporta il parere ottenuto e ne dà conto nella motivazione finale. Il parere è rilasciato entro i termini eventualmente stabiliti dall'organo deliberante, comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
3. Nel caso in cui gli organi consultati non rispondano entro i termini stabiliti, l'organo deliberante potrà procedere facendone specifica menzione nella delibera.
4. Gli organi sono tenuti ad esprimere motivati pareri sui temi di loro competenza in merito a proposte provenienti da organi o strutture che ne abbiano titolo. Delle proposte ricevute i Presidenti sono tenuti a dare sollecita comunicazione ai membri degli organi e a predisporre le procedure per la risposta in tempi ragionevoli.

ART. 19

Espressione della volontà dell'organo

1. Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessario che i voti a favore superino i voti contrari.

ART. 20

Modalità di votazione

1. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto, emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti a emendamenti vengono votati prima dell'emendamento stesso.
2. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
3. La mozione d'ordine ha la precedenza su tutto e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le votazioni vengono di regola svolte a scrutinio palese. Solo nel caso che le delibere da assumere riguardino le persone può essere chiesto da non meno di un quinto dei presenti di procedere a scrutinio segreto. In questo caso il presidente definisce le modalità attraverso le quali si dà corso alla richiesta stessa. In ogni caso deve essere data possibilità a chiunque di disgiungere la propria responsabilità da quella del collegio mediante dichiarazione a verbale precedente la votazione.

ART. 21

Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta.
2. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni, ed hanno effetto immediato.
3. I verbali sono approvati nella seduta successiva sempre che i membri del consesso, che vi hanno partecipato, abbiano avuto tempo ragionevole per prenderne visione. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla seduta dell'organo collegiale. Per esigenze amministrative stralci di verbali possono essere approvati seduta stante.
4. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata una adeguata comunicazione.

TITOLO IV - ORGANI CONSULTIVI

ART. 22

Commissioni di lavoro

1. Gli organi centrali di Ateneo possono organizzarsi in Commissioni di lavoro anche miste con compiti istruttori e consultivi per materie specifiche.

ART. 23

Conferenza di Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto il Rettore può indire la Conferenza di Ateneo su temi specifici di particolare rilevanza:
 - a. di propria iniziativa
 - b. su conforme richiesta del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione
 - c. a seguito della richiesta si almeno il 10% dei docenti o del personale interessato
2. A tal fine la richiesta va indirizzata al Rettore, anche in via telematica, e deve contenere l'autocertificazione, da parte di chi la invia, della validità delle firme dei soggetti elencati in numero almeno pari alle percentuali anzidette. Il Rettore, qualora ritenga la richiesta valida, invita il presentatore ad illustrarla in apertura della Conferenza .
3. Ai dibattiti ed alle eventuali mozioni presentate e discusse alla Conferenza deve essere data adeguata pubblicità

TITOLO V - DIPARTIMENTI

Art. 24

Assetto

1. I Dipartimenti hanno le finalità e le competenze previste dall'art. 20 dello Statuto.
2. L'istituzione, le modificazioni o disattivazioni dei Dipartimenti, nonché il cambio di denominazione, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, anche su proposta di Dipartimenti o di gruppi di docenti.
3. Il Regolamento di Dipartimento disciplina, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, l'organizzazione interna del Dipartimento, le modalità di elezione e la durata delle cariche delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato in seno al Consiglio di Dipartimento, le eventuali funzioni deliberanti e le modalità di composizione e funzionamento della Giunta e di altre strutture di supporto all'attività del Dipartimento.

Art. 25

Gestione

1. Il Dipartimento è una struttura il cui ambito gestionale è definito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Direttore generale ha la responsabilità di:
 - a. Definire, nel rispetto dei regolamenti e dello Statuto, le procedure che devono essere seguite nell'Ateneo per l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali (procedure amministrative, spazi, attrezzature, ICT, etc.).
 - b. Assegnare ai responsabili gestionali delle strutture obiettivi e compiti atti ad assicurare il coordinamento, l'integrazione ed il raggiungimento di obiettivi di interesse comune tra le diverse strutture dell'Ateneo.
 - c. Assegnare, su proposta del Direttore di Dipartimento, eventuali incentivi al personale del Dipartimento a carico di fondi di autofinanziamento, ai sensi della normativa vigente.
3. Il Direttore di Dipartimento ha la responsabilità di:
 - a. Assegnare al responsabile gestionale obiettivi atti ad assicurare la gestione delle attività in modo funzionale agli obiettivi del Dipartimento.
 - b. Allocare, secondo le modalità previste dal Regolamento di Dipartimento, le risorse assegnate al Dipartimento dall'Ateneo o acquisite autonomamente dal Dipartimento.
 - c. Dare attuazione alle delibere del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Responsabile gestionale delle strutture è nominato dal Direttore Generale, acquisito il parere vincolante del Direttore di Dipartimento, per un periodo al più coincidente con il mandato di quest'ultimo. L'incarico è rinnovabile.
5. Il Responsabile gestionale ha il compito di:
 - a. Operare in modo funzionale agli obiettivi a lui/lei assegnati, per quanto di competenza, dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento, adottando tutti gli atti necessari al loro conseguimento;
 - b. Valutare il personale della struttura, anche sulla base dei pareri degli utenti interni relativi e del Direttore di Dipartimento;
 - c. Segnalare al Direttore Generale e al Direttore di Dipartimento tutti i casi in cui le procedure adottate nell'Ateneo non consentano il conseguimento degli obiettivi dipartimentali o, comunque, appaiano inefficienti o inefficaci.
6. La valutazione del Responsabile gestionale è effettuata di concerto dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento.

ART. 26

Richieste di trasferimento e afferenze dei docenti a contratto

1. Richieste di trasferimento da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate entro il mese di settembre da docenti che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso un Dipartimento. Il Senato accademico può concedere deroghe al vincolo dei tre anni. Nel caso di approvazione del trasferimento da parte di entrambi i Dipartimenti il trasferimento ha effetto dal successivo 1° gennaio. In caso di disaccordo tra i due Dipartimenti la decisione sul trasferimento spetta al Senato accademico.
2. Per le esigenze connesse alle loro attività i professori a contratto ed i supplenti esterni fanno capo ad un Dipartimento individuato dalla Giunta della Scuola all'atto della delibera del contratto o della supplenza, coerentemente con il Settore scientifico disciplinare.

TITOLO VI - SCUOLE

ART. 27

Assetto

1. Le Scuole hanno le finalità e le competenze previste all'articolo 24 dello Statuto.
2. Al fine di procedere alla loro organizzazione e funzionamento, le Scuole si dotano di un proprio regolamento ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
3. L'istituzione, le modificazioni o disattivazioni delle Scuole, nonché il cambio di denominazione, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, anche su proposta di Scuole, Dipartimenti o di gruppi di docenti.
4. Le variazioni dell'assetto delle Scuole hanno effetto dal 1° gennaio successivo alla conclusione del relativo iter.
5. Le riunioni previste dall'art. 25, comma 4, dello Statuto sono convocate dai Presidi almeno due volte all'anno.
6. Il Preside si avvale per le attività amministrative e gestionali di personale tecnico e amministrativo messo a disposizione dalla Direzione generale. Il personale affersce alla Direzione generale e opera sulla base di principi e criteri generali di gestione condivisi con il Preside.

ART. 28

Commissione Paritetica di Scuola

1. La Commissione paritetica:
 - a. monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi agli studenti;
 - b. individua indicatori per la valutazione dei risultati di cui alla lettera a);
 - c. esprime pareri sull'istituzione e la soppressione di Corsi di studio;
 - d. elabora proposte per il loro miglioramento.
2. Per il corretto svolgimento delle proprie attività la Commissione può avvalersi del supporto degli uffici amministrativi di Scuola e di Ateneo.
3. Pur nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione Paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di Valutazione, anche disaggregati, che siano utili per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 1.
4. La Commissione elabora un rapporto annuale sull'attività didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, da presentare alla Giunta della Scuola e al Nucleo di Valutazione.
5. La Commissione Paritetica ha inoltre il compito di esprimere il parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio previsto dalla Legge 370/99, in particolare per quanto concerne la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche.

TITOLO VII - POLI TERRITORIALI

Art. 29

Assetto

1. Il Polo Territoriale ha le finalità e le competenze previste all'articolo 29 dello Statuto
2. Il Polo territoriale dispone, per il proprio funzionamento, di un fondo di dotazione previsto nel bilancio di previsione del Politecnico. Tale fondo è gestito secondo le norme previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. I Poli territoriali possono inoltre disporre di ulteriori contributi provenienti da terzi, utili al conseguimento delle finalità e obiettivi stabiliti.
4. I Poli territoriali possono stipulare convenzioni e contratti per attività per conto di terzi in accordo con i Dipartimenti interessati.
5. La gestione del Polo è in capo al Responsabile gestionale, coerentemente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati, per quanto di competenza, dal Direttore Generale e dal Prorettore di Polo.
6. Il Direttore Generale in particolare ha la responsabilità di:
 - a. Definire, nel rispetto dei regolamenti e dello Statuto, le procedure che devono essere seguite nell'Ateneo per l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali (procedure amministrative, spazi, attrezzature, ICT, etc.).
 - b. Assegnare ai responsabili gestionali delle strutture obiettivi e compiti atti ad assicurare il coordinamento, l'integrazione ed il raggiungimento di obiettivi di interesse comune tra le diverse strutture dell'Ateneo.
 - c. Valutare i risultati e i comportamenti dei responsabili gestionali rispetto a tali obiettivi e compiti.
7. Il Prorettore di Polo ha in particolare la responsabilità di:
 - a. Assegnare al Responsabile gestionale obiettivi atti ad assicurare la gestione delle attività in modo funzionale agli obiettivi del Polo.
 - b. Proporre al Direttore Generale una valutazione dei risultati e dei comportamenti del Responsabile gestionale rispetto a tali obiettivi e compiti.
 - c. Decidere, secondo le modalità previste dal Regolamento di Polo, l'impiego delle risorse assegnate al Polo dall'Ateneo o acquisite autonomamente dal Polo.
 - d. Proporre al Direttore Generale l'assegnazione di incentivi al personale del Polo a carico di propri fondi di autofinanziamento ai sensi della normativa vigente.
8. Il Responsabile gestionale delle strutture è nominato per lo stesso periodo del mandato del Prorettore di Polo, è rinnovabile ed ha il compito di:
 - a. Operare in modo funzionale agli obiettivi di cui ai punti precedenti.
 - b. Valutare il personale della struttura, anche sulla base dei pareri degli utenti interni relativi e del Prorettore di Polo.
 - c. Segnalare al Direttore Generale tutti i casi in cui le procedure adottate nell'Ateneo non consentano il conseguimento degli obiettivi dipartimentali o, comunque, appaiano inefficienti o inefficaci.

La sua valutazione sarà effettuata di concerto dal Direttore Generale e dal Prorettore di Polo.

TITOLO VIII - STRUTTURE DI SUPPORTO

ART. 30

1. Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, l'Ateneo può istituire apposite strutture per la gestione coordinata e lo sviluppo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca e per le attività organizzative e gestionali.
2. L'istituzione, l'attivazione e la modificazione delle strutture avviene su proposta del Rettore, delle strutture di Ateneo, oppure su iniziativa del Senato accademico, ed è deliberata dal Consiglio di amministrazione, verificandone la compatibilità economica e finanziaria.
Se la proposta avviene da parte del Rettore o delle strutture di Ateneo, il parere del Senato accademico è obbligatorio.
3. Contestualmente alla costituzione della struttura, è predisposto un regolamento approvato ai sensi dell'art. 7 - comma 4 dello Statuto.
Tale regolamento, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, deve prevedere:
 - breve descrizione del progetto con finalità e caratteristiche;
 - decorrenza e durata della struttura con eventuale possibilità di rinnovo e le relative procedure;
 - compiti e funzioni degli organi in cui si articola la struttura;
 - risorse a disposizione della struttura: fondi, attrezzature, spazi e personale.
4. La struttura di supporto è istituita per un tempo determinato, per un minimo di un anno e un massimo di tre anni rinnovabili.
Il responsabile della struttura, al termine del proprio mandato, predispone una relazione dell'attività svolta, da trasmettere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.
5. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, sentiti gli organi competenti, possono rispettivamente proporre e deliberare l'eventuale disattivazione anticipata della struttura.

TITOLO IX - SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 31

Istituzione della Scuola di Dottorato di ricerca

1. La Scuola di Dottorato di ricerca viene istituita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

TITOLO X – REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 32

Revisione dello Statuto

1. Il procedimento di revisione dello Statuto è avviato con una delibera del Senato accademico adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Rettore indice le elezioni per la nomina dei 10 docenti che dovranno essere eletti al fine di integrare il Senato in sede di approvazione della modifica dello Statuto. A tal fine si applicano le stesse regole che disciplinano l'elezione dei quattro docenti, rappresentanti di Ateneo, eletti in Senato accademico. I membri del Senato accademico integrato restano in carica 3 anni dalla data di prima elezione. In caso di cessazione anticipata del mandato, l'eletto è sostituito da colui che lo segue nella lista degli eletti purché abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita o non soddisfi le condizioni anzidette, vengono indette elezioni suppletive.
3. Il Rettore presiede una commissione istruttoria, da lui nominata sentito il Senato accademico integrato e composta da docenti, personale e studenti dell'Ateneo che non siano membri né del Senato accademico né del Consiglio di amministrazione, e assegna un termine per la predisposizione della proposta di revisione tenendo conto degli eventuali indirizzi contenuti nella delibera di cui al comma 1.
4. Dopo la conclusione del lavoro della Commissione e prima della decisione da parte del Senato accademico integrato di cui all'art. 39 dello Statuto, il Rettore convoca altresì una Conferenza di Ateneo per discutere la proposta formulata dalla Commissione.
5. La proposta viene presentata al Consiglio di amministrazione, dando altresì conto delle osservazioni emerse in sede di Conferenza di Ateneo .
6. In caso di parere sfavorevole del Consiglio di amministrazione la proposta viene rinviata alla Commissione per apportare le necessarie modifiche.
7. In caso di parere favorevole del Consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, il Rettore convoca il Senato accademico, integrato con i 10 membri eletti e con due studenti indicati dal Consiglio degli Studenti per l'approvazione finale.
8. La delibera di revisione è adottata dal Senato accademico integrato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanata con decreto del Rettore.

IL RETTORE

F.to Prof. Giovanni Azzone